

m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N.		
15 OTT. 2015		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

TRA

La Scuola di Giurisprudenza dell'Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna

E

Corte d'Appello di Bologna

Tribunale di Bologna

Giudice di Pace di Bologna

Visto

- il decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro
dell'Università e della Ricerca scientifica del 25
marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno
1997, n. 196 sui tirocini formativi e di
orientamento";

- lo Statuto di Ateneo - D.R. n. 1203/2011, in particolare gli artt. 16 e 18;

- il Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini (emanato con DR n. 1655/2014 del 12.11.2014 - pubblicato nel BU n. 218 del 17.11.2014;

Considerata

la crescente domanda di tirocini curricolari orientati agli uffici giudiziari da parte degli studenti della Scuola di Giurisprudenza;

Considerata

l'esigenza di adottare per i tirocini in tutti gli uffici giudiziari regole condivise per la selezione e l'impiego degli studenti, ciò al fine di una sempre migliore qualificazione formativa dei tirocini curricolari;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - Obiettivi

I tirocini realizzati nell'ambito del presente protocollo d'intesa hanno come principale obiettivo l'acquisizione da parte del tirocinante di una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, nell'ambito delle attività degli uffici giudiziari e a loro supporto, anche al fine di integrare il percorso formativo universitario dello studente o di orientare alle scelte professionali. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione che non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale: ne sono impedimento le normative sul lavoro, le esigenze in materia assicurativa e le responsabilità per eventuali danni.

Art.3 - Programmazione dell'offerta di tirocini

curricolari

Gli uffici giudiziari programmano l'offerta di tirocini curricolari presso le loro sedi e lo comunicano alla Scuola di Giurisprudenza. La programmazione è determinata in funzione delle esigenze di ciascun ufficio e in considerazione

della compatibilità delle strutture logistiche e di personale degli uffici giudiziari e in ragione degli obiettivi e delle attività in cui si concreterà l'esperienza formativa.

Art. 4 - Selezione dei candidati ai tirocini

La Scuola di Giurisprudenza sulla base della programmazione condivisa dei tirocini avvia la selezione per un numero di tirocini curriculari corrispondente alla programmazione stessa. A tal fine la Scuola, con apposita commissione supportata dagli uffici competenti, espleta la selezione valutando la carriera universitaria (regolarità negli studi, media ponderata esami di profitto, piano di studio individuale, materia della tesi di laurea) e il curriculum vitae et studiorum degli studenti interessati.

Art. 5 - Svolgimento dei tirocini

Terminata la procedura di selezione, la Scuola di Giurisprudenza comunica agli uffici giudiziari i nominativi degli studenti loro assegnati. Gli uffici giudiziari accolgono gli studenti e provvedono alla loro collocazione nell'ambito delle competenze e secondo le loro esigenze, affidandoli ad un

responsabile che controllerà lo svolgimento del tirocinio.

Art.6 - Compimento dei tirocini

Gli studenti, al termine del tirocinio regolarmente compiuto, acquisiscono 7 crediti formativi previsti nell'ambito delle attività a scelta indicate nel piano didattico al V anno di corso della laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Art.7 - Verifica periodica

Al termine di ogni anno i rappresentanti degli uffici giudiziari verificano, con quelli della Scuola di Giurisprudenza, gli esiti delle esperienze curricolari, formulando nell'interesse comune, proposte per migliorare la programmazione dei tirocini.

Art.8 - Convenzioni specifiche

Fermo quanto sopra, l'attivazione e lo svolgimento dei tirocini di cui ai precedenti commi è disposta con riferimento alle specifiche convenzioni previste e sottoscritte in base alla normativa vigente e gestita con utilizzato l'applicativo tirocini d'Ateneo. Tali convenzioni potranno essere

modificate o integrate in ragione di esigenze organizzative e formative concordate e riconosciute tra le parti.

Bologna, 14 ottobre 2015


(firma per la Scuola di Giurisprudenza)

Il Presidente, Prof.ssa NICOLETTA SARTI




(firma per la Corte d'Appello di Bologna)

Il Presidente, dott. PIERLEONE FOCESSATI



(firma per il Tribunale di Bologna)

Il Presidente, dott. FRANCESCO SCUTELLARI



(firma per il Giudice di Pace di Bologna)

Il Giudice di Pace delegato, Dott. MASSIMO LIBRI

